

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2667

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, ARMATO, MANCINI ANTONIO, BIANCHI GERARDO,
CENGARLE, TOROS, FORNALE, COLLESELLI**

Presentata il 13 ottobre 1965

Benefici di carriera agli impiegati ed agenti degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 febbraio 1958, n. 119, che costituisce il primo strumento normativo dello *status* di una tra le più importanti categorie di personale statale cui è affidato lo svolgimento dei servizi postelegrafonici, stabili — fra l'altro — la concessione al personale di ruolo dell'Amministrazione postelegrafonica della riduzione a metà del periodo richiesto per la promozione alla qualifica superiore.

Tale beneficio, giustificato da validi motivi organizzativi, venne previsto come una concessione *una tantum* da attribuirsi, limitatamente nell'arco di un triennio, non alla totalità del personale ma soltanto a quello che la usuale terminologia indica come personale « di ruolo ».

A ragione, quindi, di una interpretazione restrittiva di una espressione letterale e non giuridica il personale dei ruoli organici degli uffici locali e delle agenzie, venne escluso da tale beneficio.

Talché nella stessa Amministrazione postelegrafonica vi sono due categorie di personale — entrambe dei ruoli organici — che sono tra di loro discriminate per la mancata

concessione ad una di loro di un beneficio che avrebbe dovuto essere invece comune.

La sperequazione ha prodotto, nel tempo, un notevole danno sul piano organizzativo con una rilevante incidenza per quanto attiene l'applicazione del personale in parola nella multiforme gamma di mansioni; a ciò aggiungasi un appiattimento puramente formale di qualifiche che non consente una necessaria mobilità del lavoro in una con l'esigenza di incrementare il tasso di produttività dei servizi d'istituto.

Alla fine della passata legislatura venne approvata con procedura d'urgenza la legge 2 marzo 1963, n. 307, che detta le norme in materia di *status* del personale dei ruoli degli uffici dell'Amministrazione postelegrafonica.

Il testo iniziale di questo corpo di norme prevedeva l'attribuzione del beneficio di cui innanzi; tuttavia vari motivi procedurali che hanno inciso sull'*iter* legislativo non hanno consentito l'eliminazione della sperequazione i cui riflessi negativi acquiscono una situazione di disagio che deve essere eliminata, venendo incontro non soltanto alle legittime aspirazioni del personale ma anche alle obiettive esigenze dell'Amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per il personale degli uffici locali, inquadrato in ruolo ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 307, con le qualifiche di ufficiale della carriera esecutiva e di agente della carriera ausiliaria e per quello che sarà inquadrato in virtù della medesima legge entro un triennio a partire dal 1° aprile 1963 il periodo richiesto per la promozione alla qualifica superiore è ridotto alla metà.

Di tale beneficio il personale medesimo può godere una volta sola.

Alla maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con la disponibilità del bilancio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.